



SETTORE AFFARI GENERALI- SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto :

**MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO
DEI CONTAGI DA COVI-19**

Ordinanza n.46/2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, recante ulteriori misure urgenti per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso*

comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO l'art. 50 TUEL, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art. 54, comma 4, del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

VISTO altresì l'art. 25, comma 3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 74 del 10 marzo 2021, come modificata dalla successiva Ordinanza n. 78 del 12 marzo 2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, nell'introdurre importanti restrizioni a salvaguardia del primario diritto alla salute, riconosce ai Sindaci la facoltà di introdurre ulteriori o diverse misure più restrittive nel territorio comunale di riferimento;

DATO ATTO che, al fine di contemperare i diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata di fronte all'attuale situazione epidemiologica nonché in ragione del numero complessivo dei contagi verificati nel territorio comunale, con ordinanza sindacale n. 44 del 12 marzo 2021 sono state introdotte disposizioni integrative rispetto a quelle nazionali e regionali per il periodo dal 13 marzo 2021 al 6 aprile 2021, in quanto la Regione Puglia era ancora classificata in zona gialla;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, con la quale, fermo restando quanto previsto dal citato D.P.C.M. 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate a livello territoriale, si stabilisce che alla Regione Puglia si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di contenimento del contagio previste nel Capo V del predetto D.P.C.M. relative alla zona rossa;

CONSIDERATO che alcune disposizioni contenute nella predetta ordinanza vengono assorbite e superate dalla disciplina di cui al Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ma nel contempo occorre introdurre alcune precisazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, modificare l'ordinanza sindacale n. 44/2021, al fine di scongiurare l'aumento ed il propagarsi dei contagi nel territorio del Comune di Locorotondo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata sino al 6 aprile 2021, ad integrazione delle disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021 e n. 78 del 12 marzo 2021, il cui contenuto viene qui richiamato, in tutto il territorio comunale di Locorotondo si dispone quanto segue:

1) Richiamate le misure di cui al Capo V del D.P.C. 2 marzo 2021, volte al contenimento del contagio in zona rossa, in particolare si ribadisce che è vietato ogni spostamento se non per motivate e comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, muniti sempre di apposita autocertificazione, con raccomandazione di evitare ogni

occasione di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo e di rimanere nella propria casa il maggior tempo possibile;

2) La chiusura di giardini e parchi pubblici, con divieto assoluto di stazionare e di creare assembramenti nelle pubbliche vie e piazze nonché in ogni spazio pubblico;

3) Sentiti i Dirigenti scolastici ed i medici di base, la sospensione delle attività dei servizi educativi dei minori e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, con utilizzo esclusivamente della modalità della didattica a distanza – D.A.D.;

4) La sospensione del mercato settimanale ad eccezione del solo settore alimentare;

5) La chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.

6) La soppressione di ogni altra disposizione contenuta nella Ordinanza sindacale n. 44 del 12 marzo 2021, in quanto superata e assorbita dalle disposizioni nazionali e regionali da applicare al territorio di Locorotondo, ricompreso in zona rossa.

DAATTO CHE

La presente ordinanza viene pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Locorotondo.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro sessanta giorni dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato;

TRASMETTE

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Direttore dell'Ufficio Scolastico di Bari, ai Dirigenti scolastici di Locorotondo, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Corpo della Polizia Locale di Locorotondo, alla Asl BA – Dipartimento di Prevenzione.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia.

Locorotondo 15/03/2021

Sindaco
BUFANO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

